


RG 4611/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

composta da

dr. Giovanni CANNELLA           Presidente  
dr. Maria Rosaria MARASCO    Consigliere  
dr. Ottavio PANNONE            Consigliere ausiliario relatore.

all'udienza di discussione del **27 giugno 2017** nella causa civile in grado  
d'appello n. 4611 / 2013 RG

TRA

, con l'avv. Giuseppe Sottile

APPELLANTE

APPELLATA INCIDENTALE

E

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con gli avv.ti

APPELLATA

APPELLANTE INCIDENTALE

o

OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Roma 18678/2012.

CONCLUSIONI: Come dai rispettivi scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RG 4611/2013

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma, sezione lavoro, ritualmente notificato, la ricorrente rilevava "di aver prestato attività di lavoro in qualità di professoressa universitaria di lingua italiana, in favore della ..... presso la sede di Roma dal 21 gennaio 2000 al 8 maggio 2009, data, quest'ultima, in cui era stata estromessa dal proprio posto di lavoro".

"Esponeva la ricorrente di aver prestato la propria attività di lavoro, dapprima in virtù di fittizi contratti di lavoro autonomo, e poi, dal 26 gennaio 2004, in virtù di contratti a progetto, nei quali alcun progetto effettivo era indicato, assoggettata alle direttive ed istruzioni dei superiori gerarchici ed al potere disciplinare degli stessi, in una configurazione del rapporto improntato alla subordinazione".

"Chiedeva quindi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive così maturate e con l'accertamento della illegittimità del recesso datoriale con la successiva reintegrazione e/o riammissione in servizio".


Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava la domanda rilevando "l'assenza dei vincoli gerarchici nel rapporto di lavoro intercorso e la piena autonomia goduta invece dalla stessa nella organizzazione della propria attività didattica, nella scelta dei testi e nelle altre attività collegate all'insegnamento. Concludeva per il rigetto della domanda in punto di subordinazione".

"In via riconvenzionale la ..... convenuta chiedeva poi che fosse accertato lo svolgimento di attività concorrenziale da parte della ..... in violazione di quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del d.lg. n. 276/2003, e dall'art. 2105 cc, consistente nella attività prestata presso altre ..... A tal riguardo la originaria convenuta concludeva per il risarcimento del danno subito a seguito della illecita attività concorrenziale".

Espletata attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa con rigetto della domanda principale e quella riconvenzionale, con compensazione di spese.

Con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte il 12 luglio 2013, la ..... proponeva gravame avverso la citata sentenza, lamentando :

1) omessa pronuncia in relazione a un punto decisivo e controverso della



RG 4611/2013

presente causa; 2) sul mancato accertamento del progetto, programma di lavoro o fase di esso, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti fra le parti dal gennaio 2004 al maggio 2009; 3) sull'errata valutazione delle risultanze istruttorie; 4) sull'istanza di ammissione della prova testimoniale.

L'appellata Università si costituiva depositando memoria difensiva, con appello incidentale, che notificava ritualmente. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, fondato su un unico motivo riguardante : "accertamento dello svolgimento di attività concorrenziale e conseguenze risarcitorie".

Disposta ed espletata la ctu, la causa veniva rinviata per la discussione.

Quindi alla indicata udienza del 27 giugno 2017, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.

#### MOTIVI

Il Tribunale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso, ritenendo, alla luce dei risultati della istruttoria, che "gli specifici indicatori individuati per l'attività di insegnamento sono, nel caso concreto, espressione della scelta organizzativa e autodeterminativa della ricorrente, se pur nel solco e nel rispetto di un quadro di riferimento più ampio quale quello della programmazione delle università straniere e dei livelli e contenuti dei vari profili di insegnamento".

Con il primo motivo l'appellante eccepisce la "omessa pronuncia in relazione a un punto decisivo e controverso della presente causa", e cioè *la mancata contestazione da parte dell'appellata della natura subordinata del rapporto per il periodo 2000-2004, nel quale l'attività di insegnamento era stata formalizzata con 11 contratti autonomi.*

Al riguardo, seppure è vero che la difesa è concentrata soprattutto sul periodo successivo, ritiene il Collegio che l'esame complessivo della memoria porta a ritenere che la contestazione della subordinazione sia complessiva e riferita all'intera attività svolta dall'insegnante per l'Università.

Ciò è dimostrato dalle specifiche contestazioni dell'appellata in ordine alle dedotte modalità del rapporto, che l'appellante riferisce indifferentemente all'intero periodo precedente e successivo al 2004.



RG 4611/2013

La natura subordinata del rapporto nel primo periodo non può considerarsi quindi pacifica tra le parti per assenza di contestazione e il motivo va quindi rigettato.

Con il secondo motivo l'appellante eccepisce il "mancato accertamento del progetto, programma di lavoro o fase di esso, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti tra le parti dal gennaio 2004 al maggio 2009".

Va, in primo luogo, osservato che l'articolo 69 del d.lgs. 276/2003 dispone: " i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".

Al riguardo ancora di recente la Suprema Corte (Cass.17448 del 2016) ha così statuito: *"La norma introduce un nuovo tipo contrattuale, il lavoro a progetto, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell'art. 409, n. 3 c.p.c., prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15922 e 29 maggio 2013, n. 13394)"*.

La finalità del legislatore, come emerge anche dalla legge delega del 14 febbraio 2003, n. 30, è quello di delimitare la categoria dei rapporti riconducibili nell'ampia dizione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., in modo da evitare l'uso abnorme di contratti ad essa riconducibili *"in funzione elusiva o frodativa della legislazione poste a tutela del lavoro subordinato"* (così si esprime la Relazione di accompagnamento al ddl n. 848/2001).

Il successivo art. 62 disciplina la forma che il contratto di lavoro a progetto deve rivestire. In particolare, la norma prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere *"ai fini della prova"* tutta una serie di elementi, quali l'indicazione della durata (lett. a), la *"indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto"* (lett. b); il corrispettivo (lett.



RG 4611/2013

c); le forme di coordinamento del lavoratore al committente (lett. d); le eventuali misure per la tutela della salute (lett. e).

Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno avanzato diverse ipotesi interpretative sull'uso dei due diversi termini "progetto" e "programma": si è sostenuto, infatti, che il primo sarebbe caratterizzato per la sua funzionalità ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, ed il secondo per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Per altra parte della dottrina e della giurisprudenza (quest'ultima prevalente), invece, i due termini costituiscono una endiadi, ossia un unico concetto espresso attraverso due diversi sostantivi, da interpretarsi nel senso di una specifica indicazione " di ciò che il committente intende realizzare". In altri termini, le due parole hanno la funzione di indicare segmenti specifici dell'attività organizzata dal committente, definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale.

Ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l'attività affidata con il lavoro a progetto si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l'organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale.

Il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico *opus*, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato.

Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare *ex ante*, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente



RG 4611/2013

specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.

In questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali fra i due termini. E la riprova che per il legislatore "programma" e "progetto" siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto.

La "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato.

Ebbene i contratti in esame sin dal 2004 (il primo dal 26 gennaio al 2 aprile), non prevedono alcun progetto o programma, limitandosi a far riferimento al "ciclo di lezioni" che la                      avrebbe dovuto tenere.

Va richiamato in proposito l'art. 67 della legge ove è stabilito che "i contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto".

Ciò significa che la collaborazione deve essere finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio, il cui raggiungimento esaurisce il rapporto oppure deve essere funzionale ad un'attività (e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad esempio, l'esecuzione di un appalto).

In altre parole, il contratto di lavoro a progetto deve avere ad oggetto o prestazioni che per loro natura sono destinate a terminare con l'esecuzione dell'opera o del servizio oppure prestazioni suscettibili di esecuzione continuativa, per le quali il termine finale del rapporto a progetto deriva dal carattere temporaneo della esigenza del committente.



RG 4611/2013

Alla luce di quanto si è sin qui argomentato, emerge che già il contratto a progetto sottoscritto dalle parti non risulta conforme allo schema legale.

Il contratto, infatti, non contiene la determinazione dell'oggetto della collaborazione, ma solo le mansioni da svolgere e cioè l'attività di insegnamento per il "ciclo di lezioni" stabilito.

Si tratta di una previsione tipica di un contratto subordinato, nel quale vengono determinate solo le mansioni, appunto l'insegnamento, ovviamente riferito ad una determinata materia, e non il risultato o il programma di lavoro a cui quelle mansioni sono funzionali. Infatti non è indicato – né poteva esserlo – il risultato finale del progetto affidato in collaborazione, ma sono invece indicati i compiti che nella giornata lavorativa il collaboratore avrebbe dovuto affrontare.

Secondo l'appellata il progetto sarebbe costituito dal "programma didattico", recepito dal 2007 ed inserito nel c.d. Syllabus.

Tuttavia è evidente, come riconosce la stessa appellata, che tale programma riguardava solo gli aspetti organizzativi e gli argomenti oggetto dell'insegnamento e quindi in sostanza le modalità di svolgimento delle mansioni proprie dell'insegnante, che non hanno niente a che vedere con il risultato finale dell'attività svolta.

Va considerato in ogni caso che il progetto o programma va indicato nel contratto, mentre non vi è traccia del c.d. programma didattico nei contratti allegati fino al 2007, quando i contratti a progetto tra le parti cominciano a far riferimento al "Syllabus", che viene anche allegato.

Anche ammettendo quindi che il "Syllabus" possa ritenersi un specifico progetto o programma, l'illegittimità dei precedenti contratti, privi di quel riferimento, travolgerebbe comunque i contratti successivi, incompatibili con un rapporto subordinato in atto.

In ordine alle conseguenze va esaminato l'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 69, d.lgs. n. 276/2003, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell'art. 61, si è



RG 4611/2013

venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato.

*Il caso in esame è disciplinato dalla prima ipotesi, in base alla quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno "specifico" progetto, programma di lavoro o fase di esso "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".*

Non appare quindi corretta la decisione del primo giudice laddove nel rigettare la domanda sul punto ritiene che "le circostanze così acquisite non sembrano, a parere del Tribunale, riuscire a dar corpo e consistenza a quei parametri della subordinazione forniti dal Giudice di legittimità e sopra evidenziati ... Invero gli specifici indicatori individuati per l'attività di insegnamento sono, nel caso concreto, risultati espressione della scelta organizzativa ed autodeterminativa della ricorrente ...".

Senza peraltro ribadire, come denunciato dalla lavoratrice, che la mancanza di un programma di lavoro specifico comporta la trasformazione ope legis del lavoro (nominalmente) a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione (nella specie il 26 gennaio 2004, data di inizio del primo contratto a progetto), a nulla, peraltro, rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto (in tal senso, Cass., 21 giugno 2016, n. 12820).

Resta pur da ricordare, in ordine alla censura relativa alla genericità del progetto ed alla sanzione conseguente, come ripetutamente evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, "la specificità del progetto, programma o fase è l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 17448/2016 ed ancora di recente Cass. 24 gennaio 2017, n. 1744).

Insomma le riscontrate mancanze non possono che comportare la automatica conversione in un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. sent. n. 9471/2016, Cass. nn. 17636/2016, 17448/2016, 15922/2013).

Conversione che, come pur evidenziato, non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed



RG 4611/2013

esecutiva (Cass. nn. 17636/2016, 17448/2016, 17127/2016, 9471/2016, 15922/2013).

E', pertanto, errata la decisione del Tribunale che, pur a fronte delle specifiche censure mosse dal ricorrente/appellante, nella parte in cui ha ommesso tale verifica circa la effettiva mancanza di un programma di lavoro specifico che prevede la trasformazione ope legis del lavoro (nominalmente) a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto (in tal senso, Cass. nn. 17127/2016, 12820/2016; Corte di Cassazione - Sentenza 24 gennaio 2017, n. 1744).

Il motivo d'appello va quindi accolto.

Con il terzo e quarto motivo l'appellante contesta la valutazione da parte del primo giudice delle risultanze testimoniali e lamenta la mancata escussione di un teste di parte appellante.


I due motivi devono considerarsi assorbiti per il periodo dal 2004 in poi, in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo d'appello relativo ai contratti a progetto.

In ordine al periodo precedente va osservato che nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento a quel periodo, essendo a conoscenza dei fatti di causa solo per il periodo successivo (solo la  ha individuato il periodo dal 2003 o 2004, ma l'indicazione è troppo generica per considerarla riferita anche al periodo precedente al 2004).

Quanto alla mancata escussione del teste Rossi, il primo giudice l'ha motivata con l'indisponibilità del teste nei giorni fissati e l'impossibilità di escuterlo nei giorni da lui indicati, perché non inseriti nel calendario di udienza. Tale motivazione non è stata censurata dall'appellante che, peraltro, non ha indicato un altro teste in sostituzione.

Va rilevato in ogni caso che l'assenza di qualsiasi elemento probatorio emerso dalla prova testimoniale già esperita per il periodo in esame esclude la necessità della prosecuzione della prova.

Conseguentemente, una volta riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato limitatamente al periodo gennaio 2004 al maggio 2009, deve essere accolta la domanda di condanna della appellata università al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di euro 7.327,27, (di cui 1.431,64 per



RG 4611/2013

differenze di retribuzione ed euro 5.895,63 per trattamento di fine rapporto per il periodo dal 26 gennaio 2004 all'8 maggio 2009) come accertata da puntuale relazione esperita dal CTU nominato che, in esatto adempimento dell'incarico, ha compiutamente risposto al quesito: " esaminati i documenti in atti, calcoli il CTU le eventuali differenze retributive dovute all'appellante ... calcoli inoltre l'eventuale tfr dovuto considerando il periodo dal 26.01.2004 - 08-05-2009 ...".

Ed in ordine al *quantum* nessuna contestazione è stata poi proposta alla completa relazione tecnica, elaborata dal perito che, nell'esperimento dell'incarico, ha pur offerto esaustiva risposta alle osservazioni delle parti.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione". (Cass. 3492/2002; 6753/2003; Cass. 16269/2015).

Resta dunque accertata la natura subordinata del rapporto dal 26 gennaio 2004 all'8 maggio del 2009, con l'inquadramento della ricorrente nel VII livello ccnl : 1 ed il relativo diritto della stessa ad ottenere il riconoscimento delle somme richieste a tale titolo.

Ne deriva che detti importi, come confermati dal perito nominato dalla Corte, in parziale accoglimento del gravame, andranno riconosciuti a favore della parte istante con interessi e rivalutazione monetaria.

Al contrario, deve essere disattesa la richiesta di "reintegra e/o riammissione della ricorrente nella posizione da lei ricoperta ..." con connessi danni in ragione della valutazione del comportamento delle parti che manifesta una evidente volontà di non voler proseguire il lavoro.

Come evidenziato dalla appellata, già dal 28 febbraio 2009, si  
preoccupava di chiedere alla e sue intenzioni (doc. 34 e 35).

Ancora successivamente il 17 marzo 2009 chiedeva un incontro con la lavoratrice (doc.36) ricevendo dalla stessa una risposta palesemente negativa.



10

RG 4611/2013

Detta corrispondenza appare sicuramente significativa in ordine ad una volontà di non mantenere in vita il rapporto, a prescindere dai successivi ripensamenti.

A tanto deve aggiungersi la richiesta (e relativo riconoscimento) da parte della lavoratrice di condanna della Università al pagamento del trattamento di fine rapporto; domanda che appare incompatibile con la volontà di restare in servizio.

Lo svolgimento, poi, di attività lavorativa presso altro datore conferma ulteriormente una volontà in tal senso.

Per cui emerge pacificamente ed inequivocabilmente un comportamento concludente di porre fine al rapporto.

Le doglianze dell'appellante principale devono, quindi, essere accolte nei termini che precedono.

Al contrario deve essere integralmente rigettato l' APPELLO INCIDENTALE come già riconosciuto correttamente dal primo Giudice, con motivazione che si condivide, laddove si precisa: "infondata risulta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché non supportata da adeguata prova della illegittimità concorrenziale della (risulta dalla prova testimoniale che fosse consentito alle insegnanti prestare attività di insegnamento presso altre ( ) e, poi, del danno eventualmente subito".

Anche la richiesta istruttoria ribadita dall'Università appare del tutto superflua, in ragione di una mancata specifica esplicitazione del preteso danno.

L'appello incidentale deve quindi essere rigettato integralmente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dando atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.



RG 4611/2013

In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata per il resto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti dal 26 gennaio 2004 all'8 maggio 2009;

dichiara il diritto della ricorrente, con riconosciuto inquadramento nel VII livello CCNL, ad ottenere le differenze retributive e per l'effetto condanna la appellata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 7.327,27 oltre svalutazione monetaria ed interessi;

rigetta l'appello incidentale;

condanna la appellata alla metà delle spese, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per l'appello oltre spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori costituiti.

Pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate in separato provvedimenti, a carico della parte appellata.


Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 27 giugno 2017

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria BaldanzaCORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e PrevidenzaDEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il

15 SET. 2017

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza